

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER
VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI
COMUNALI ED ORDINANZE SINDACALI**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali ed ordinanze sindacali del Comune di Portofino dopo l'entrata in vigore dell'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive integrazioni- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

Art. 2

Applicazione di disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni di disposizioni di regolamenti comunali ed ordinanze sindacali avviene nel rispetto dei principi generali della legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni, cui si fa riferimento per tutto quanto non previsto dal presente regolamento.

Art. 3

Accertamento delle violazioni

1. All'accertamento delle violazioni a regolamenti comunali ed ordinanze sindacali provvede il personale della Polizia Locale nonché tutti gli altri soggetti previsti dall'articolo 13 della legge 24/11/1982, n. 689.
2. L'accertamento di determinate violazioni relative all'igiene, pulizia e decoro della città può essere eseguito anche dal personale all'uopo individuato ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 21/6/1999, n. 18.
3. Il personale di cui al comma 2 dovrà operare munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune.
4. Dopo l'accertamento delle violazioni da parte del personale di cui al comma 2, gli atti relativi agli accertamenti saranno depositati presso il Comando Polizia Locale che si occuperà degli adempimenti successivi.

Art. 4

Importo delle sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive integrazioni, per le violazioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ed in particolare per le violazioni al Regolamento di Polizia Urbana si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie secondo l'importo stabilita dalla Tabella "A" ivi allegata, che diventa parte integrante del presente Regolamento .

2. Per le violazioni di disposizioni di ordinanze sindacali, non regolamentate da norme o specifici regolamenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra 25 euro e 500 euro.
3. Eventuali leggi di variazione degli importi indicati al comma 1 e 2 vengono recepite automaticamente, senza necessità di modificare il presente regolamento.

Art. 5

Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, attraverso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, così come stabiliti dall'articolo 4.
2. Dopo l'avvenuto pagamento secondo le modalità di cui al comma 1 non è più possibile presentare scritti difensivi.

Art. 6

Scritti difensivi

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 689/1981, entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi o documenti o chiedere di essere sentiti personalmente.

Art. 7

Ordinanza - ingiunzione

1. Entro novanta giorni dalla ricezione si provvede all'esame degli scritti difensivi ed a sentire gli interessati che ne abbiano fatto richiesta nonché alla conclusione del procedimento secondo quanto indicato nei commi successivi.
2. Esaminati gli scritti difensivi ed eventualmente sentiti gli interessati, se l'accertamento è ritenuto fondato, viene determinata, con ordinanza motivata, la somma dovuta per l'oblazione e ne viene ingiunto il pagamento al trasgressore unitamente alle spese sostenute, altrimenti viene emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
3. Qualora non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta entro il termine di cui all'articolo 5 né sia stato presentato uno scritto difensivo ai sensi del comma precedente, entro novanta giorni dallo spirare del termine per il pagamento in via breve viene emessa ordinanza - ingiunzione di pagamento.
4. Nel graduare l'importo da pagare da inserire nell'ordinanza ingiunzione di pagamento, compreso tra il minimo di € 25 ed il massimo di € 500, si tiene conto dei seguenti criteri previsti dall'articolo 11 della legge 689/1981:

- Gravità della violazione.
- Opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.
- Personalità dello stesso.
- Condizioni economiche.

Art. 8

Opposizione all'ordinanza – ingiunzione

1. Avverso l'ordinanza ingiunzione e il pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di pace competente per territorio.
2. Nel giudizio di opposizione il Comune sta in giudizio avvalendosi di dipendenti appositamente incaricati.

Art. 9

Esecuzione forzata

1. Una volta trascorso il termine utile per il pagamento dell'importo dovuto ai sensi della ordinanza – ingiunzione di cui all'articolo 7 e non sia stata proposta opposizione, l'ordinanza – ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute, secondo la procedura prevista dall'articolo 27 della legge 689/1981.
2. Il Comune potrà avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, di eventuali collaborazioni esterne per la riscossione delle somme non introitate secondo la procedura di cui al comma 1 nonché per le somme non introitate relative a violazioni diverse, con particolare riferimento a quelle relative a disposizioni del vigente codice della strada.

Art. 10

Disposizioni finali e transitorie

1. Tutte le disposizioni regolamentari previgenti in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si intendono abrogate.

**Allegato A) alla Proposta di Del. di Consiglio Comunale del
27.06.2003 "adeguamento importi sanzioni amministrative per
violazioni al Regolamento di Polizia Urbana"**

Art. 01	Palchi e baracche	€ 25,00	€ 150,00
Art.02	Giochi pericolosi	€ 50,00	€ 300,00
Art.03	Carovane ambulanti	€ 200,00	€ 1.200,00
Art.04	Giocchi	€ 50,00	€ 150,00
Art.05	Illuminazione strade private	€ 50,00	€ 300,00
Art.06	Pubblica illuminazione	€ 50,00	€ 300,00
Art.07	Fontane pubbliche	€ 25,00	€ 150,00
Art.08	Sollevamento mobili ,ecc.su suolo pubb.	€ 25,00	€ 150,00
Art.09	Verniciatura fresca	€ 25,00	€ 150,00
Art.10	Sporgenza delle merci	€ 50,00	€ 300,00
Art.11	Affissione manifesti(L. 507 del15.11.93)	€ 25,00	€ 150,00
Art.12	Divieto di coprire e lacerare manifesti	€ 50,00	€ 300,00
Art.13	Divieto di scritte con materiali indelebili	€ 200,00	€ 1.200,00
Art.14	Monumenti pubblici	€ 50,00	€ 300,00
Art.15	Latrine ed orinatoi	€ 25,00	€ 150,00
Art.16	Pulizia di veicoli in luogo pubblico	€ 25,00	€ 150,00
Art.17	Lavatura di panni sporchi	€ 25,00	€ 150,00
Art.18	Trasporto di panni sporchi	€ 25,00	€ 150,00
Art.19	Sciordinamento biancheria	€ 25,00	€ 150,00
Art.20	Atti contro la decenza pubblica	€ 25,00	€ 150,00
Art.21	Bagni	€ 25,00	€ 150,00
Art.22	Vasi da fiori innaffiamento	€ 25,00	€ 150,00
Art.23	Animali	€ 25,00	€ 150,00
Art.24	Installazione infissi ecc.	€ 25,00	€ 150,00
Art.25	Professione ed arti rumorose	€ 50,00	€ 300,00
Art.26	Uso di strumenti music.-apparecchi radio	€ 25,00	€ 150,00
Art.27	Esercizi pubblici	€ 50,00	€ 300,00
Art.28	Animali molesti	€ 25,00	€ 150,00
Art.29	Apertura e chiusura saracinesche	€ 25,00	€ 150,00
Art.30	Richiamo dei venditori	€ 50,00	€ 300,00
Art.31	Suonatori ambulanti	€ 50,00	€ 300,00
Art.32	Pubblicità sonora e visiva ambulante	€ 100,00	€ 600,00
Art.33	Accensione fuochi - esalazioni fumo	€ 50,00	€ 300,00
Art.34	Ingombro sulle strade rurali	€ 50,00	€ 300,00
Art.35	Rimozione delle macerie	€ 50,00	€ 300,00
Art.36	Custodia del bestiame	€ 25,00	€ 150,00
Art.37	Frane	€ 125,00	€ 750,00
Art.38	Neve	€ 50,00	€ 300,00
Art.39	Circolazione dei cani	€ 25,00	€ 150,00
Art.40	Obbligo della museruola e guinzaglio	€ 25,00	€ 150,00
Art.41	Lordura suolo pubblico da escrementi	€ 25,00	€ 150,00

Art.42	Cani nei pubblici esercizi	€ 25,00	€ 150,00
Art.43	Cani da guardia	€ 25,00	€ 150,00
Art.44	Cani da caccia in campagna	€ 25,00	€ 150,00
Art.45	Misure prev. Contro diffondersi rabbia	€ 50,00	€ 300,00
Art.46	Cani nei giardini	€ 50,00	€ 300,00
Art.47	Osservazione degli animali	€ 50,00	€ 300,00
Art.48	Cautele preventive	€ 50,00	€ 300,00
Art.49	Deposito di materiale combustibile	€ 100,00	€ 600,00
Art.50	Divieto di accensione fuochi	€ 50,00	€ 200,00
Art.51	Norme per commercio, magazzini, ecc.	€ 100,00	€ 600,00
Art.52	Nettezza del suolo pubblico	€ 50,00	€ 300,00
Art.53	Gettito e trasporto di rifiuti	€ 50,00	€ 300,00
Art.54	Rifiuti domestici	€ 25,00	€ 150,00
Art.55	Esercenti al dettaglio	€ 50,00	€ 300,00
Art.56	Pubblici esercizi	€ 50,00	€ 300,00
Art.57	Scuotimento o battitura di tappeti	€ 25,00	€ 150,00
Art.58	Canali di gronda o scolo acque pluviali	€ 250,00	€ 1.500,00
Art.59	Nettezza e illuminazione portici e scale	€ 25,00	€ 50,00
Art.60	Gettito nelle fontane, vasche, ecc.	€ 50,00	€ 300,00
Art.61	Pescherie, lavatoi, fonti	€ 50,00	€ 300,00
Art.62	Distribuzione di manifestini	€ 50,00	€ 300,00
Art.63	Obbligo di riparare pavimenti dei portici	€ 100,00	€ 600,00
Art.64	Viali e giardini pubblici	€ 50,00	€ 300,00
Art.65	Ingombro con rami	€ 50,00	€ 300,00
Art.66	Detenzione animali da cortile	€ 50,00	€ 300,00
Art.67	Occupazione di suolo pubblico	€ 50,00	€ 300,00
Art.69	Soste e deposito veicoli su marciap., ecc	€ 50,00	€ 300,00
Art.70	Segnali di pericolo	€ 50,00	€ 300,00
Art.71	Edicole e chioschi	€ 100,00	€ 600,00
Art.72	Tavoli, sedie, piante od altro	€ 50,00	€ 300,00
Art.73	Fiere e mercati	€ 250,00	€ 1.500,00
Art.74	Spettacoli, manifestazioni, ecc.	€ 150,00	€ 900,00
Art.75	Insegne, tabelle, ecc.	€ 50,00	€ 300,00
Art.76	Tende	€ 50,00	€ 300,00
Art.77	Autorizzazioni occupazione suolo pub.	€ 100,00	€ 600,00
Art.78	Iscrizioni esposte al pubblico	€ 50,00	€ 300,00
Art.79	Vetrine e mostre	€ 25,00	€ 150,00
Art.80	Sedili e scalini	€ 25,00	€ 150,00
Art.81	Esposizione di merci	€ 50,00	€ 300,00
Art.82	Facchini, commissionari, ecc.	€ 50,00	€ 300,00
Art.83	Attività ambulanti	€ 50,00	€ 300,00
Art.84	Stemma civico	€ 25,00	€ 150,00